



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE DPF023/81

DEL 05/08/2026

DIPARTIMENTO SANITA'

SERVIZIO PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE E VETERINARIA

UFFICIO SANITA' ANIMALE

OGGETTO: L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, art. 6, comma 3°. Iscrizione all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero per cani e gatti del **Canile comunale della città di Sulmona – Asl Avezzano-Sulmona- L'Aquila.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) n. 429/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTA la legge 24 agosto 1991, n. 281, recante: "legge quadro in materia di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo n. 625 del 15/03/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari

VISTO il D.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTO il D. Lgs n. 135 del 5 agosto 2022 Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 189;

VISTO l'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13.11.1987 e firmata dall'Italia;

VISTO il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della Direttiva n. 2010/63/UE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici";

VISTO il D.L. n. 5 del 09/02/2012, convertito in L. n. 35 del 4 aprile 2012 "disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" che ha abrogato all'art. 62, comma 1 la L. n. 473 del 22/11/1993;

VISTA la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14.8.1991, n. 281";

VISTO l'art. 16 del D.lgs. n. 134 del 5 agosto 2022 "Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 9 agosto 2023 Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 16 luglio 2009 recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli artt. 55 e 56 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

VISTA la Deliberazione di G.R.A. n. 213 del 28 marzo 2011 ad oggetto: "Approvazione ai sensi dell'art. 2 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 del Programma di Prevenzione del Randagismo della Regione Abruzzo 2011-2013";

VISTA la Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 47 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d'affezione" e, in particolare, l'art. 6, comma 3° della legge che prevede l'istituzione, presso il Servizio Veterinario (*ndr. Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti*) del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, dell'Albo regionale delle Strutture di Ricovero, a cura del legale rappresentante/proprietario della Struttura;

TENUTO CONTO che l'art. 24, comma 1, L.R. 13 ottobre 2020, n. 29, a decorrere dal 17 ottobre 2020 stabilisce che tutte le strutture di ricovero devono essere collocate ad una sufficiente distanza, e comunque non inferiore a 200 metri dalle strutture sanitarie e a 150 metri dai nuclei abitati e dagli insediamenti urbani

VISTA l'istanza datata 01.04.2026 ricevuta al protocollo del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria al n. RA.133322 del 01.04.2026, avanzata dal Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) con la quale chiede la formale iscrizione all'Albo regionale del canile/rifugio comunale con sede in località Noce Mattei C. da La Cona snc;

VISTA la determinazione n. 33 del 19.01.2026 con la quale il Comune di Sulmona, nella persona del Dirigente Domenico Giannetta, tramite trattativa diretta, viene affidato il servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi rinvenuti sul territorio del Comune di Sulmona presso il canile/rifugio comunale sito in località Noce Mattei via Vicenne snc, per il periodo 21.01.2026 – 31.12.2026, alla Associazione "Lega italiana dei diritti dell'animale, sezione di Ortona – con sede in Ortona (CH);

CONSIDERATO l'esito favorevole del sopralluogo effettuato dal personale del Servizio Veterinario – Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche, come da verbale protocollo n. 0060174 del 26/03/2026;

TENUTO CONTO della nomina e accettazione del Direttore sanitario nella persona della Dott.ssa Sara Ciafardo con iscrizione albo dei medici veterinari della Provincia di Pescara al n. 297;

RITENUTO di poter quindi accogliere l'istanza in parola, giusto art. 6, comma 3°, della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 e di iscrivere il Canile rifugio denominato "Canile Rifugio Comunale di Sulmona" sito in C. da La Cona, località Noce Mattei - Sulmona (AQ) all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero al n. 25;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e le sue successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

- per le ragioni e le finalità espresse in narrativa -

1. di iscrivere, ai sensi dell'art. 6 comma 3° della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47 la Struttura Canile Rifugio Comunale di Sulmona" sito in C. da La Cona, località Noce Mattei - Sulmona (AQ), all'Albo regionale delle Strutture di Ricovero al n. 25, richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Sulmona datata 01.04.2026;
2. di incaricare il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL di Avezzano Sulmona l'Aquila, Chieti alla vigilanza veterinaria sulla Struttura di cui al punto 1) per la propria competenza;
3. di incaricare il Servizio di Sanità Animale alla vigilanza per la propria competenza;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Sulmona (AQ) quale autorità sanitaria locale ed al Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale e al Direttore del Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. della ASL di Avezzano Sulmona l'Aquila;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo);
6. di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

Il Dirigente del Servizio
Vacante
Il Direttore del Dipartimento

L'ESTENSORE
dott.ssa Roberta Torlone
firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
dott.ssa Roberta Torlone
firmato elettronicamente